



Liceo Scientifico – Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane

“SANTA MARTA”

Scuola Secondaria di 2° grado Paritaria (D.M. 25-10-2001)

Via G. D’Annunzio, 209 - 50135 – Firenze

segreteria.santamarta@scuolepercrescere.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 29 maggio 2017, n. 71 Pubblicata in GU Serie Generale n.127 del 03-06-2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” in vigore dal 18 giugno 2017;
- DM 851/2017 art. 16 c. 4, che ha l’obiettivo di supportare le istituzioni scolastiche nella prevenzione e contrasto ai fenomeni del Bullismo e Cyberbullismo;
- LINEE di ORIENTAMENTO per la prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo del 2015, così come aggiornate nell’ottobre 2017;
- Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021- di cui al Decreto ministeriale n. 18 del 13/01/2021;
- Nota del M.I. prot.n. 482 del 18/02/2021;
- Legge 17 maggio 2024, n. 70 “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”

SCOPO E APPLICAZIONE

Il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e la lotta al bullismo e al cyberbullismo rappresenta per i docenti uno strumento contenente informazioni sui comportamenti da tenere e le procedure da attivare in presenza di eventi che possano rientrare nei fenomeni di bullismo e cyberbullismo come definiti nella normativa suddetta. Con lo scopo di realizzare un’efficace attività preventiva ed evitare l’insorgere di problematiche più gravi, è essenziale che ciascun docente abbia consapevolezza delle caratteristiche di questi fenomeni, sappia riconoscere i campanelli di allarme ed attivarsi in modo coerente.

DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO E DI BULLISMO

La definizione di «cyberbullismo», ai sensi dell’art. 1, c.2 della Legge 71/2017, è la seguente:

“Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più

componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.”

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave, perché in un tempo brevissimo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in un’ampia comunità, poiché i contenuti, una volta pubblicati in più riprese, possono riapparire in luoghi diversi. Inoltre il contenuto offensivo divulgato da un bullo può essere diffuso tra i riceventi, anche non implicati nella relazione bullo-vittima.

Nel cyberbullismo il bullo è reso forte anche dalla sua competenza informatica, e nel cyberbullo vi è una empatia ridotta poiché l’aggressore non vede le reazioni della vittima.

La definizione di «bullismo» ai sensi dell’art. 1, c.1-bis della Legge 71/2017 è la seguente:

“Il “bullismo” include aggressioni o molestie reiterate da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.”

ATTO DI BULLISMO

Gli atti di bullismo si riconoscono dalla presenza contemporanea di queste caratteristiche:

- Prepotenze fisiche e/o verbali;
- Reiterazione nel tempo;
- Intenzionalità;
- Squilibrio di potere tra bullo e vittima.

Occorre fare attenzione però anche alla singola prepotenza, poiché per la classe rappresenta una situazione di disagio. Se le prepotenze sono più di una si possono configurare in un’ipotesi di bullismo o cyberbullismo. Spesso il/i bullo/i tende/ono a minimizzare i fatti giustificandoli come scherzi di cattivo gusto, il docente ha il compito di capire come sono percepiti dalla/e vittima/e. Gli adulti non devono sottovalutare ogni atto che causa disagio in un alunno e si configura in una prepotenza.

COSA CAMBIA NELLA SCUOLA

Nella Legge è stabilito il ruolo dei diversi componenti della comunità scolastica per la promozione di attività di prevenzione, educative e rieducative rivolte a tutti gli alunni, coinvolti in episodi di bullismo/cyberbullismo, sia come vittima sia come responsabili di illeciti nell’ambito scolastico.

In particolare:

- Ogni Istituto scolastico individua fra i docenti un referente al bullismo e organizza iniziative di prevenzione, contrasto, formazione avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia, associazioni ecc.
- Tra le azioni di Educazione alla legalità rivolte a studenti vengono inserite azioni formative sull'uso consapevole dei social.
- In un'ottica di alleanza educativa, anche con le istituzioni del territorio, il Dirigente Scolastico, che venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo, informerà tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti e si rapporterà con le modalità che riterrà più opportune con i referenti delle istituzioni di pubblica sicurezza.
- Il Patto educativo di corresponsabilità sarà integrato con riferimenti alla tematica.

RUOLI ALL' INTERNO DELLA SCUOLA

RUOLO	CAMPO DI AZIONE
DIRIGENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Promuove e coordina una politica scolastica anti-bullismo condivisa da tutto il personale della scuola. • Collabora con soggetti esterni per la prevenzione al fenomeno del bullismo e cyberbullismo. • Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5 della Legge, provvede alla trasmissione dell'informativa ivi prevista ai genitori, anche delegando i coordinatori di classe, nonché, nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, alla notificazione alle autorità competenti ai fini dell'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404
DOCENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Osserva regolarmente i comportamenti degli alunni, valutando i potenziali campanelli di allarme. • Si deve mostrare risoluto nel condannare qualsiasi manifestazione di intolleranza ed agire in modo tempestivo in caso di necessità, portando a conoscenza dell'accaduto il Dirigente scolastico.

CONSIGLIO DI CLASSE	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilisce strategie di intervento al fine di favorire la realizzazione di un clima di benessere per gli alunni della classe, prevenire o reprimere comportamenti prevaricanti ed intolleranti tra pari. • Favorisce la collaborazione ed il dialogo all'interno della classe, tra le famiglie e tra queste e la scuola.
ALUNNI	<ul style="list-style-type: none"> • Durante le lezioni o le attività didattiche e comunque quando sono all'interno dell'edificio scolastico non possono mai usare cellulari, e possono utilizzare la rete internet solo per finalità didattiche, previo consenso del docente.
GENITORI	<ul style="list-style-type: none"> • Hanno il dovere di mantenere attivo il dialogo con i propri figli cercando di comprenderne i passaggi adolescenziali. • Collaborano con la scuola e con i docenti nella prevenzione e lotta al bullismo e cyberbullismo, mantenendo un dialogo attivo con gli stessi. • Si impegnano a rispettare il patto educativo di corresponsabilità, con particolare riferimento alle misure di contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
COLLEGIO DEI DOCENTI	<ul style="list-style-type: none"> • Promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione del fenomeno. • Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza, anche digitale, consapevole.
REFERENTE BULLISMO / CYBERBULLISMO	<ul style="list-style-type: none"> • Si forma sulla specifica tematica. • Elabora il codice anti bullismo/cyberbullismo d'istituto da sottoporre al Collegio dei docenti

SOGGETTI COINVOLTI E RISPETTIVE CARATTERISTICHE

Con riferimento ai soggetti coinvolti in fenomeni di bullismo o di cyberbullismo, è possibile quindi identificare delle azioni o delle situazioni sintomatiche, alle quali i docenti devono prestare la massima attenzione:

SOGGETTI	CARATTERISTICHE
VITTIMA	Persone generalmente (<u>ma non sempre</u>) insicure, timide, con bassa autostima e/o con caratteristiche fisiche “diverse da quelle della maggioranza dei coetanei” o comunque considerate come “difetti”.
DIFENSORI DELLA VITTIMA	Aiutano la vittima sia difendendola dalla prepotenza che consolandola e sostenendola (possiedono un elevato grado di “autoefficacia sociale”).
BULLO	Agisce direttamente o indirettamente comandando i gregari. Ha una personalità spesso violenta, oppositiva, non rispettosa delle regole. Minaccia, danneggia oggetti ed ha un forte bisogno di dominare. Possiede spesso scarse capacità di controllo degli impulsi e una bassa resistenza alle frustrazioni (spesso è spinto da sentimenti di invidia e/o gelosia).
AIUTANTI DEL BULLO	Partecipano all’azione diretta contro la vittima aiutando il bullo nella realizzazione della prepotenza.
SOSTENITORI DEL BULLO	Non partecipano all’azione diretta del bullo ma lo sostengono con incitamenti
SPETTATORI	Mantengono un atteggiamento omissivo che rafforza in modo indiretto l’azione del bullo

TABELLA ANALISI DEI FATTI

Il nostro Istituto individua la seguente tabella che può aiutare a inquadrare correttamente l’evento tramite un’analisi dei fatti accaduti.

SOGGETTI COINVOLTI	COSA HA SUBITO O COSA HA FATTO
VITTIMA	<ul style="list-style-type: none"> • È stato preso in giro, umiliato, isolato, picchiato, aggredito fisicamente e/o verbalmente, ridicolizzato. • Ha subito furti o danneggiamenti di oggetti personali; oggetti personali sono stati nascosti o sparsi in giro. • È stato ripreso/fotografato/registrato con telefonini o altri device a sua insaputa o comunque contro la sua volontà, indipendentemente dalla diffusione di tali riprese/fotografie/registrazioni su social o dal loro inoltro ad altri device ed indipendentemente dal fatto siano ravvisabili nei video/foto/registrazioni atti fisici o verbali denigratori. • È stato escluso da gruppi on line. • Ha subito il furto di credenziali o di un proprio account. • Ha subito insulti, prese in giro, minacce, aggressioni verbali tramite messaggi di testo, email. • È stato intimidito da telefonate mute.
BULLO	<ul style="list-style-type: none"> • Ha preso in giro, minacciato, intimidito, picchiato, diffuso notizie non vere, ridicolizzato, isolato, danneggiato e/o si è appropriato senza permesso di oggetti di uno o più compagni. Ha fatto riprese video, registrazioni o fotografie di uno o più compagni senza il loro consenso e soprattutto indipendentemente dal fatto abbia direttamente od indirettamente inoltrato tali video, registrazioni o fotografie su social o su altri altri device ed indipendentemente dal fatto siano presenti in tali registrazioni, fotografie o video atti o azioni denigratori (il soggetto può altresì aver ordinato a altre persone di denigrare la vittima, ovvero ha tenuto comportamenti idonei a indurre altre persone a denigrarla). • La situazione diventa ancor più grave qualora le riprese abbiano ad oggetto momenti intimi o comunque spiacevoli per la vittima.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ha escluso da gruppi on line la vittima. • Si è appropriato di credenziali e/o account della vittima. • Ha insultato, denigrato, schernito, aggredito verbalmente o tramite messaggi di testo e/o email la vittima. • Ha fatto ripetute telefonate mute alla vittima <p>Tali atteggiamenti possono essere stati messi in atto direttamente dal bullo, ma possono anche essere stati eseguiti materialmente da altre persone su ordine o istigazione del bullo.</p>
--	---

COSA FARE NEL CASO IN CUI SI VERIFICHI UN CASO DI BULLISMO.

Il docente, che assiste oppure venga a conoscenza di un fatto accaduto a scuola che può configurarsi in un atto di bullismo o cyberbullismo, dovrà:

1. a- Se avvenuto in sua presenza: annotare in modo dettagliato nel registro di classe lo svolgimento di tale azione così da avere un quadro chiaro.
 - b- Se non avvenuto in sua presenza: accertarsi dell'accaduto cercando di capire al meglio la dinamica degli eventi, ascoltando testimonianze e dichiarazioni, ma tutelando la privacy dei soggetti coinvolti.
2. Se dall'analisi dei fatti il docente ravvisi un caso, anche solo sospetto, di bullismo o cyberbullismo, dovrà avvisare il consiglio di classe e informare tempestivamente il Dirigente Scolastico. Se durante il confronto l'evento venga valutato in una delle casistiche di bullismo o cyberbullismo si procederà come segue:
 - Il Dirigente scolastico informa il docente Referente per il contrasto al bullismo/Cyberbullismo.
 - Se ritiene opportuno, incarica il coordinatore di classe (o altro docente da lui individuato) a svolgere un confronto con gli alunni coinvolti alla presenza del Referente per il contrasto al bullismo.
 - Il coordinatore di classe provvede a comunicare l'evento alle famiglie degli alunni coinvolti e ad richiedere un colloquio con le stesse per chiarire la dinamica dei fatti e condividere opzioni di intervento da parte della scuola e/o ulteriori eventuali forme di intervento esterne all'Istituzione. Al colloquio con la famiglia il Coordinatore partecipa insieme al Dirigente e al Referente per il contrasto del bullismo.
 - Il coordinatore di classe chiede al Dirigente scolastico la convocazione del consiglio di classe straordinario per stabilire la strategia di primo intervento individuale e, eventualmente, organizzare con i docenti di classe attività di riflessione per il gruppo classe.

3. Qualora le strategie di primo intervento attuate dalla scuola non avessero esito positivo si procederà ad un secondo colloquio alla presenza del Dirigente scolastico, delle famiglie degli studenti coinvolti, di almeno due docenti del Consiglio di classe e degli stessi alunni.
4. Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5 della Legge, il Dirigente scolastico provvede alla trasmissione dell'informativa ivi prevista ai genitori, nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, alla notificazione alle autorità competenti.